



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 11 maggio 2007 (24.05)

9530/07

LIMITE

**JUR 194
AGRIORG 48
AGRIFIN 46**

CONTRIBUTO DEL SERVIZIO GIURIDICO*

al : Comitato speciale Agricoltura (15 maggio 2007)

Oggetto : Proposta di regolamento del Consiglio che definisce norme specifiche per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli e che modifica taluni regolamenti

INTRODUZIONE

1. Nella riunione del Gruppo "Ortofrutticoli" del 24 aprile 2007, la Commissione ha illustrato le motivazioni della proposta di abrogazione della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta¹, nel quadro della sua proposta di riforma² dell'attuale organizzazione comune di mercato ("OCM") nel settore degli ortofrutticoli. Mentre l'articolo 44 della proposta è inteso ad abrogare la direttiva 2001/112/CE, la Commissione ritiene che gli articoli 2 e 38 le consentirebbero di riprendere e di aggiornare il contenuto di tale direttiva mediante la procedura del comitato di gestione . E' emerso che la preoccupazione principale della Commissione è quella di poter inserire nella

* **"Il presente documento contiene una consulenza legale che è tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico del Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata."**

¹ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

² Doc. 5572/07.

legislazione comunitaria relativa ai succhi di frutta norme tecniche elaborate nel quadro dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura. Dal momento che numerose delegazioni si sono dichiarate contrarie a questa parte della proposta, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva che la Commissione ricorra ad una procedura del comitato di gestione, è stato chiesto al rappresentante del Servizio giuridico di intervenire per illustrare un eventuale compromesso tecnico. Il rappresentante del Servizio giuridico è stato invitato a confermare per iscritto il parere formulato; il presente contributo fa seguito a tale richiesta.

2. La direttiva 2001/112/CE, direttamente fondata sull'articolo 37 del trattato CE, contiene la parte essenziale dell'attuale regime normativo sulle norme di commercializzazione per i succhi di frutta. L'articolo 7 di tale direttiva prevede che:

"Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,

- gli adeguamenti al progresso tecnico." (La sottolineatura è aggiunta).

L'articolo 7 della direttiva 2001/112 conferisce quindi alla Commissione una competenza d'esecuzione soggetta alla procedura del comitato di regolamentazione. Tuttavia, non consente di effettuare adeguamenti destinati esclusivamente a conformare il regime comunitario a norme internazionali³.

3. Il Servizio giuridico rammenta che la differenza principale tra una procedura del comitato di regolamentazione e la procedura del comitato di gestione consiste nel fatto che a norma della prima la Commissione è tenuta ad ottenere un voto positivo a favore della sua proposta in sede di comitato prima di poter adottare la misura in questione, mentre la seconda consente alla Commissione di procedere anche in assenza di un parere.

³ Per quanto riguarda la portata restrittiva della nozione di "progresso tecnico" in questo contesto, cfr. causa C-314/99 *Paesi Bassi contro Commissione*, Raccolta 2002, pag. I-5521, punti 24 - 29 della sentenza.

4. La scelta della procedura del comitato deve essere guidata dai criteri di cui all'articolo 2 della decisione sulla procedura del comitato⁴. Qualsiasi divario rispetto a tali criteri deve essere espressamente motivato nei considerando⁵. Mentre l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione sulla procedura del comitato considera che la procedura del comitato di gestione sia la procedura adeguata per l'adozione di misure di gestione, come quelle relative alla politica agricola comune, le norme di commercializzazione di cui trattasi nella fattispecie sembrano essere legate più direttamente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)⁶ della decisione sulla procedura del comitato.
5. Tenuto conto dell'apparente reticenza della Commissione ad accettare una procedura del comitato di regolamentazione per la legislazione concernente l'OCM, la soluzione seguente potrebbe costituire un eventuale compromesso. Invece di abrogare la direttiva 2001/112/CE, si propone di modificare l'articolo 7 di detta direttiva aggiungendovi un terzo trattino così redatto:
- "- se del caso, gli adeguamenti tecnici volti a conformare la presente direttiva alle norme internazionali in vigore."*
6. Ne conseguirebbe pertanto che la Commissione sarebbe autorizzata ad adattare la direttiva 2001/112/CE per conformare il regime comunitario alle norme internazionali; dal momento però che tale adattamento non dovrebbe essere automatico, sono stati inseriti i termini *"se del caso,"*. Qualora la suddetta soluzione potesse essere accettata, sarà necessario adattare di conseguenza i considerando.

⁴ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio.

⁵ Cfr. causa C-378/00 *Commissione contro Parlamento e Consiglio*, Raccolta 2003, pag. I-937.

⁶ Tale disposizione è così redatta: *"Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione. Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione."*